



ALLEGATO "B" AL N. 4.359 DI RACCOLTA

STATUTO

Il presente statuto regola e disciplina la vita e le opere della "**FONDAZIONE SPADOLINI NUOVA ANTOLOGIA**" costituita per volontà del senatore prof. Giovanni Spadolini con atto ai rogiti Badini di Firenze del 13 aprile 1980 registrato a Firenze il 16 aprile 1980 al n. 4591 e riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica n. 612 del 23 luglio 1980.

Subordinatamente all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore (di seguito anche "RUNTS") ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (di seguito anche "Codice del Terzo Settore" o in forma abbreviata "CTS"), la predetta Fondazione assume la seguente denominazione:

"FONDAZIONE SPADOLINI NUOVA ANTOLOGIA - Ente del Terzo settore", in forma abbreviata anche **"FONDAZIONE SPADOLINI NUOVA ANTOLOGIA - ETS"**.

Art. 1) SEDE

La "Fondazione Spadolini Nuova Antologia - ETS", ha la sua sede legale in Firenze, Via del Pian dei Giullari n.c. 139. Essa può tuttavia istituire sedi secondarie o dipendenze operative anche altrove in Firenze, città dove il Fondatore è nato ed ha sempre avuto nel suo cuore.

Art. 2) FINALITA' E SCOPO ISTITUZIONALE

La Fondazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e si prefigge il seguente scopo:

a) garantire attraverso la continuità della testata, la pubblicazione della rivista "Nuova Antologia", che nel suo arco di vita più che secolare riassume la nascita, l'evoluzione, le conquiste, il travaglio, le sconfitte e le riprese della nazione italiana, nel suo inscindibile nesso coi liberi ordinamenti.

La gestione della rivista che si ispira a criteri di assoluto disinteresse, è autonoma rispetto alla gestione della Fondazione;

b) promuovere, coordinare e sviluppare ricerche e pubblicazioni di studi e documenti sulla storia contemporanea dell'Italia, secondo l'arco temporale che va dalla nascita della rivista "Antologia" di Giovan Pietro Vieusseux, ai nostri giorni;

c) assicurare la continuazione e lo sviluppo del premio ex "Lionella Spadolini", ora "Spadolini - Nuova Antologia", già costituito presso la sede della rivista, nell'intento di onorare la memoria della signora Lionella Spadolini, al fine di premiare ogni anno la migliore tesi di laurea e/o di dottorato, su un tema attinente alla storia civile, politica, economica, letteraria, artistica e dei beni culturali dell'Italia contemporanea;

d) ordinare le raccolte di volumi, di materiali di archivio, di documenti storici, di corrispondenze, di testimonianze comunque legate alla storia dell'Italia contemporanea - parti-

colarmente in riguardo alla formazione delle forze politiche e al nesso con la società e con la cultura - che pervenissero alla Fondazione per donazioni, per lasciti, per acquisti;

e) compiere tutti gli atti e le attività che ritenesse opportuni ai fini di maggiore sviluppo e conoscenza della storia dell'Italia contemporanea, attraverso concorsi, borse di studio, iniziative varie di sostegno alla ricerca universitaria, non meno che a quella del mondo dei beni culturali;

f) collaborare con tutte le istituzioni culturali, e con gli enti pubblici e privati, con cui si ravvisasse la necessità di una stretta cooperazione al fine del conseguimento degli obiettivi fissati dalla Fondazione stessa;

g) offrire al pubblico godimento la propria biblioteca;

h) promuovere, sostenere, organizzare e realizzare mostre storico-documentarie, convegni di studi, seminari, giornate di studio, sempre nell'ambito delle discipline e riguardo ai temi d'interesse culturale della fondazione;

i) promuovere iniziative miranti a favorire la formazione culturale delle giovani generazioni.

Art. 3) ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE E DIVERSE

La Fondazione, nel perseguire, senza scopo di lucro, le suddette finalità, esercita in via principale attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore, e precisamente:

- a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al sopra citato art. 5 CTS;
- b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- c) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) formazione universitaria e post-universitaria.

Ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, la Fondazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti stabiliti dalla vigente normativa in materia.

Art. 4) PATRIMONIO, RACCOLTA FONDI

Il patrimonio della Fondazione è costituito dalla dotazione iniziale in titoli, disposta dal fondatore con l'atto costitutivo e dalla eredità relicta dal Fondatore medesimo e potrà essere aumentato con donazioni, eredità, erogazioni che potranno pervenire alla Fondazione nel corso della sua esistenza, alla luce della nobiltà e del valore culturale e

sociale di suoi scopi.

La Fondazione provvede al perseguimento e alla realizzazione dei suoi scopi con le rendite del suo patrimonio e con l'utilizzo degli eventuali proventi della sua attività, alla quale peraltro è estraneo ogni fine di lucro, nonché con l'utilizzo di eventuali apporti che siano destinati alle spese correnti.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, la Fondazione può esercitare attività di raccolta fondi, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, nonché in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto previsto dall'art. 7 del Codice del Terzo Settore.

Art. 5) DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO ED ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È pertanto vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Per distribuzione indiretta di utili si considerano le attività di cui all'art. 8, comma 3, del Codice del Terzo Settore.

Può effettuare erogazioni a favore di altri Enti del Terzo Settore che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività di interesse generale specificamente previste dalla normativa vigente.

Art. 6) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Fondazione è retta ed amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di dieci a un massimo di quattordici membri, a seconda di come il Consiglio si avvalga della facoltà di cooptazione di cui al successivo art. 8).

Art. 7) DURATA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione rimane in carica per cinque anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Essi durano in carica cinque esercizi o, se nominati o cooptati nel corso del quinquennio, per il minor tempo necessario a completare la durata del medesimo fermo restando che dopo la scadenza del Consiglio essi continuano a svolgere il loro compito fi-

no alla formazione del nuovo consiglio e alla prima adunanza di esso.

Art. 8) COMPOSIZIONE E NOMINA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto:

- dal consigliere segretario generale, coordinatore della Fondazione, che per effetto della norma transitoria del presente statuto è il professor Cosimo Ceccuti, la cui opera non è sottoposta a termine e che dovrà operare conformemente alle disposizioni testamentarie.

Da cinque membri designati rispettivamente:

- dal Ministro della Cultura;
- dal Presidente della Scuola di Scienze Politiche "Cesare Alfieri" di Firenze;
- dal Presidente della Regione Toscana;
- dal Sindaco di Firenze, preferibilmente nell'ambito delle personalità della cultura che siano o siano state legate al Gabinetto Vieusseux.

Se gli enti di cui sopra non provvedano entro le scadenze previste dallo Statuto alla nomina di propria competenza, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente provvede alle nomine stesse con delibera a maggioranza pari a due terzi del componenti;

- dagli associati benemeriti, a norma dell'art. 12).

Agli effetti dell'elettorato attivo previsto da questo articolo, qualora i benemeriti siano persone giuridiche o Enti, essi saranno rappresentati da una persona fisica designata dall'Ente secondo le proprie norme statutarie.

L'elezione dei rappresentanti dei "Benemeriti" deve avvenire per convocazione del Presidente della Fondazione presso la sede sociale, a maggioranza semplice degli intervenuti.

Potrà essere delegato il voto per iscritto ad altro membro dell'assemblea degli associati.

Per la disciplina e le modalità di costituzione della assemblea e di votazione, in difetto di norme del presente statuto si applicheranno le norme dell'art. 20 e segg. Codice Civile e in mancanza quelle previste dal Codice stesso in materia di assemblee ordinarie di società per azioni, in quanto applicabili.

Oltre ai predetti Consiglieri, il Presidente propone per la cooptazione al Consiglio, che delibera a maggioranza pari a due terzi dei componenti, da quattro a sette ulteriori consiglieri, che vanno quindi ad aggiungersi ai sei di cui sopra, nel pieno rispetto dell'art. 4, comma secondo, del D.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117.

In aggiunta a tali consiglieri, su proposta del Presidente, il Consiglio di Amministrazione coopta fra i discendenti diretti della famiglia Spadolini un Consigliere onorario con voto consultivo.

Il Consiglio, su proposta del Presidente, nomina i membri cooptandi di cui ai commi precedenti, per il quinquennio suc-

cessivo, prima della sua naturale scadenza e nel corso del quinquennio, fino all'eventuale completamento del numero massimo dei consiglieri cooptandi previsto dai commi precedenti. Se nel corso del mandato venisse a cessare un consigliere, la sostituzione avverrà tramite designazione fatta dallo stesso ente che in precedenza aveva designato il consigliere cessato dalla carica. Per i consiglieri nominati per cooptazione, la sostituzione sarà fatta con la stessa procedura, facendo in modo che l'organo consiliare risulti formato da un numero di consiglieri pari a quello esistente prima della cessazione.

Art. 9) PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione viene designato ed eletto dallo stesso Consiglio fra i propri membri. Esso rimane in carica cinque anni e comunque per un periodo non superiore alla durata in carica del Consiglio.

Il Consiglio elegge poi nel suo ambito un Vice-Presidente il cui compito sarà quello di sostituirsi al Presidente in caso di assenza o temporaneo impedimento.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei suoi componenti un Presidente onorario, con funzioni parificate a quelle di Consigliere effettivo, che resta in carica per l'intera o residua durata del Consiglio stesso.

Art. 10) SEGRETARIO GENERALE

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario Generale che assume la funzione di coordinare le attività istituzionali della Fondazione in materia culturale svolgendo anche, se a ciò delegato dal Presidente, compiti amministrativi e di rappresentanza.

Al Segretario Generale e coordinatore della Fondazione spetterà un rimborso spese secondo quanto stabilito dal Presidente, sentiti il Consiglio di Amministrazione, l'interessato e i revisori legali.

Art. 11) POTERI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i compiti e i poteri per il perseguimento delle finalità della Fondazione, per l'amministrazione del patrimonio, per la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie, nonché la ripartizione delle rendite annuali di bilancio tra le diverse istituzioni o sezioni nelle quali potrà articolarsi il complesso scopo della Fondazione.

Delibera in merito all'accettazione di eredità, lasciti, donazioni ed elargizioni liberali, nonché alla vendita di beni mobili e immobili non utilizzabili per gli scopi istituzionali.

Delibera inoltre, con la maggioranza pari a due terzi dei consiglieri in carica, le eventuali modifiche da apportare allo statuto e da sottoporre all'approvazione dell'autorità competente.

Art. 12) ASSOCIATI BENEMERITI

Il Consiglio di Amministrazione nomina "Associati benemeriti" coloro che abbiano versato contributi nella misura che verrà determinata con deliberazione annuale del Consiglio di Amministrazione.

Gli associati benemeriti che abbiano conservato tale qualifica per oltre due quinquenni, eleggeranno un membro del Consiglio di Amministrazione, che dura in carica un quinquennio.

Art. 13) POTERI DEL PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi in giudizio.

Inoltre il Presidente:

- convoca il Consiglio di Amministrazione e lo presiede proponendo gli argomenti da trattare nelle singole adunanze;
- firma gli atti e quanto occorra per l'esecuzione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- sorveglia il buon andamento tecnico e amministrativo della Fondazione;
- cura l'osservanza dello statuto e ne promuove le modifiche che di volta in volta si rendono necessarie;
- provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e ai rapporti con i terzi;
- adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, riferendo nel più breve tempo al Consiglio.

In caso di assenza o impedimento del Presidente e - se nominato - del Vice Presidente, le funzioni vengono esercitate dal consigliere più anziano di età.

Art. 14) CONVOCAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma due volte l'anno per i fini di cui all'art. 11.

Si riunisce altresì ogni qualvolta sia ritenuto necessario dal Presidente, il quale sarà tenuto a convocarlo quando ne sia fatta richiesta da almeno tre consiglieri che indichino gli argomenti da trattare.

La convocazione è fatta con invito scritto trasmesso anche per fax o posta elettronica certificata (PEC) ai consiglieri con almeno otto giorni di anticipo; l'invito deve contenere l'ordine del giorno.

In mancanza di avviso di convocazione la riunione è ugualmente valida, quando siano intervenuti tutti i consiglieri in carica e sia stato informato l'Organo di Controllo o i suoi membri effettivi.

Art. 15) RIUNIONI IN VIDEO O TELECONFERENZA

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi anche con il sistema di video o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti, compreso l'Organo di Controllo, siano identificabili dal Presidente e purché sia ad essi consentito di discutere e intervenire in tempo reale alla riunione, esprimendo in forma palese il proprio voto, nei casi in cui si proceda a votazione. Verificandosi questi presuppo-

sti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo ove si trova il Presidente o il Segretario, i quali provvederanno a redigere e sottoscrivere il verbale della riunione, facendo menzione delle modalità con le quali è avvenuto il collegamento con i consiglieri lontani e di come essi hanno votato.

Art. 16) MAGGIORANZE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice degli intervenuti, fatti salvi i casi per i quali è richiesta la maggioranza qualificata.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Qualora questo o quel consigliere non partecipi ingiustificatamente a più di tre sedute consecutive del Consiglio, quest'ultimo ne dichiarerà la decadenza ad ogni effetto e provvederà alla sostituzione mediante cooptazione, fatta eccezione che si tratti di membri di diritto che non sono sostituibili.

Art. 17) VERBALIZZAZIONE

I verbali delle adunanze debbono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Art. 18) GRATUITA' DELLE CARICHE

I componenti del Consiglio non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta nella Fondazione, salvo il rimborso delle spese eventualmente sostenute.

Art. 19) ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCI

L'esercizio finanziario della Fondazione inizia col 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio di Amministrazione redige annualmente il bilancio d'esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale della Fondazione nonché le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Qualora i ricavi, le rendite e i proventi siano inferiori ad euro 220.000,00 (duecentoventimila e zero centesimi), il bilancio può essere redatto nella forma di rendiconto per cassa, in conformità allo schema definito con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il bilancio ed il rendiconto di cui ai commi precedenti saranno redatti in conformità ai modelli che saranno predisposti con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, di cui all'articolo 3) del presente statuto, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Entro il 31 dicembre il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione per l'esercizio successivo, ed entro il 30 aprile il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso. Qualora documentate e motivate cause ostative lo richiedano, l'approvazione del bilancio economico di previsione e quella del rendiconto, possono avvenire nel maggior termine di sessanta giorni da tali date.

Del Bilancio di previsione deve far parte anche il programma di massima di lavoro ad esso riferibile.

Il bilancio deve essere depositato presso la sede della Fondazione corredato di tutti i suoi allegati e comunicato al soggetto che esercita la revisione legale dei conti nonché ai membri del Consiglio di Amministrazione rispettivamente 15 (quindici) giorni e 5 (cinque) giorni prima del termine fissato per la discussione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Il bilancio, accompagnato dalle Relazioni degli Amministratori e dell'Organo di Controllo, dev'essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, nei termini e modi di legge.

Eventuali utili ed avanzi di gestione saranno destinati esclusivamente alle finalità istituzionali.

Ricorrendone i presupposti, la Fondazione è tenuta a redigere il bilancio sociale in conformità all'art. 14 del Codice del Terzo Settore che sarà depositato presso il RUNTS e pubblicato sul proprio sito unitamente agli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai membri del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo.

Art. 20) ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE

La funzione di controllo dell'amministrazione della Fondazione è esercitata da un collegio di tre revisori legali effettivi e di due supplenti, di cui due effettivi ed uno supplente nominati dal Presidente del Consiglio di amministrazione sentito il consiglio medesimo e uno effettivo ed un supplente dal Ministero della Cultura.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale, ove redatto, sia stato compilato in conformità alle linee guida previste dal Codice del Terzo Settore.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o

su determinati affari.

I componenti dell'organo di controllo, svolgendo anche la revisione legale, devono essere iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.

Essi durano in carica cinque esercizi o, se nominati nel corso del quinquennio, per il minor tempo necessario a completare la durata del medesimo, fermo restando che dopo la scadenza del Consiglio essi continuano a svolgere il loro compito fino alla formazione del nuovo consiglio e alla prima adunanza di esso.

I revisori dei conti possono essere rieletti o confermati.

Essi riferiscono al Consiglio di Amministrazione e partecipano alle riunioni di questo.

Ai revisori dei conti spetta un gettone di presenza la cui misura è fissata dal Consiglio di Amministrazione.

I revisori dei conti, le conclusioni delle cui riunioni sono verbalizzate in apposito registro, riferiscono al Consiglio alle cui adunanze partecipano. Ad essi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 30 e 31 del D.lgs. n. 117/2017 e dell'art. 2403 e seguenti del Codice Civile.

Art. 21) DURATA, ESTINZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata.

Se lo scopo della Fondazione diviene impossibile e di scarsa utilità, o se il patrimonio diviene insufficiente, ed in generale quando ricorrono le cause di estinzione previste dall'art. 28 I° comma del Codice Civile, la Fondazione si estingue anche ai sensi del II° comma del medesimo articolo 28.

Nel caso si addivenisse per qualsiasi motivo alla liquidazione della Fondazione, il Presidente nominerà tre liquidatori che potranno essere scelti anche fra i membri del Consiglio di Amministrazione uscente.

Nel caso di estinzione o scioglimento della Fondazione, il patrimonio della Fondazione sarà devoluto, previo parere da parte dell'Ufficio Regionale del RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a favore di un altri Enti del Terzo Settore, che operino nell'ambito dei beni culturali e/o a sostegno di Musei della Regione Toscana e, in mancanza, a favore della Fondazione Italia Sociale.

La Fondazione dovrà inoltrare la richiesta di parere all'Ufficio regionale competente a mezzo raccomandata a/r o, in alternativa, secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. In assenza di risposta, il parere si intenderà reso positivamente decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di invio della relativa richiesta.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 22) RINVIO - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si richiamano le disposizioni del D.lgs. 117/2017, nonché,

laddove compatibili, del libro I, Titolo II del Codice Civile.

Con l'approvazione del presente statuto, la Fondazione si adegua alle disposizioni del Codice del Terzo Settore.

La perdita della qualifica di ETS a seguito della cancellazione dal RUNTS non integra un'ipotesi di scioglimento dell'ente ed, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 22, comma 1-bis del Decreto Legislativo 117/2017, la fondazione, salvo diversa volontà espressa dall'organo amministrativo, tornerà ad avvalersi della pregressa iscrizione al Registro delle persone giuridiche, evitandosi la perdita della personalità giuridica precedentemente acquisita con le regole di cui al D.P.R. n. 361/2000.

NORMA TRANSITORIA

Segretario Generale e coordinatore della Fondazione, secondo le volontà del Fondatore, è il professor Cosimo Ceccuti, la cui opera non è sottoposta a termine e che dovrà operare conformemente alle disposizioni testamentarie.

F.to COSIMO CECCUTI

F.to STEFANO SPINELLI NOTAIO

Sigillo